



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 687 DEL 05/09/2019

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI NUOVA SEGNALETTURA DEL CAMPO DA GIOCO BASKET ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "FILIPPINI" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
SETTORE 01

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PRESO ATTO della necessità di intervenire presso la palestra della Scuola Media “E. Filippini”, utilizzata per l'attività scolastica e per le attività pomeridiane e serali da parte delle società sportive “Sporting Club Cattolica Basket A.S.D.”, “Cattolica Volley A.S.D.”, “Sportivamente A.S.D.”, con il rifacimento della segnatura del campo da gioco Basket con vernice poliuretanic bicomponente in colore bianco, in quanto attualmente risulta molto scolorita e inadeguata ai campionati di federazione;

VISTO che il D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n. 135, all'art. 1, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. ad esclusione dei c.d. “micro affidamenti” di beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000,00 euro che, a partire dal 01/01/2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla sopracitata Spending Review del 2012;

RITENUTO che tale prestazione rientra tra gli interventi eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'*art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017* “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: ‘per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta’;

RICHIAMATO, altresì l'art. 1, comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Stabilità) che innalza l'obbligo di ricorso al “MEPA” per importi superiori ai 5.000,00 euro;

RITENUTO, pertanto, di procedere autonomamente, mediante preliminare indagine di mercato, affidando i lavori di cui trattasi a soggetti presenti sul territorio e situati ad una distanza minima dalla sede operativa del Comune, condizione di indubbio vantaggio economico per l'Ente specie, come nel caso in esame, in considerazione della limitata onerosità della prestazione;

A SEGUITO di indagine di mercato effettuata fra due operatori economici specializzati nel settore, si richiedeva preventivo per la nuova segnatura del campo da gioco Basket, alle seguenti ditte:

- COPAR S.r.l., via Caduti del Lavoro n. 4, 60131 Ancona, p. IVA 00779960426;
- AREA SPORT SERVICE, s.s. Regina Km 6,00, 62018 Potenza Picena (MC), p. IVA 01556960431;

IN ESITO alle risultanze determinate dalla sopracitata indagine di mercato finalizzata ad individuare l'offerta al migliore prezzo e pertanto più conveniente per

l'Amministrazione Comunale, come risulta dai preventivi depositati presso gli uffici, si propone di affidare la nuova segnature del campo da gioco Basket alla ditta COPAR S.r.l., via Caduti del Lavoro n. 4, 60131 Ancona, p. IVA 00779960426, che propone un costo di €. 980,00 oltre IVA, per un totale di €. 1.195,60 – CIG: ZC829A4F12;

VISTO l'esito del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta suindicata;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 14 del già citato art. 32 ex D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nel caso in esame, trattandosi di affidamento di servizio di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto deve intendersi formalizzato mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata secondo le norme vigenti della stazione appaltante;

DATO altresì atto, che le forniture in parola, saranno soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, c.d. "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto che prima della liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in particolare gli artt. 32 e 36;
- l'art. 1, comma 130 Legge di Stabilità 2019;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

DETERMINA

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- di affidare quindi, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, l'intervento di cui trattasi mediante affidamento a trattativa diretta alla ditta COPAR S.r.l., via Caduti del Lavoro n. 4, 60131 Ancona, p. IVA 00779960426, che propone un costo di €. 980,00 oltre IVA, per un totale di €. 1.195,60 – CIG: ZC829A4F12;

3)- di dare atto, che l'intervento in parola, sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

4)- di procedere, pertanto, ad assumere l'atto di spesa pari a lordi €. 1.195,60 in relazione a quanto sopra, con imputazione sul Capitolo 9338005 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - p.d.c. 2.02.01.09.000 - annualità 2019 del bilancio previsionale "2019/2021";

5)- di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto che prima della liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

6)- di individuare nella persona del geom. Antonella Villa, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 05/09/2019

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)